


*La marcatura CE: come utilizzarla ed apporla
correttamente; raffronto con altri marchi*

Torino, 26 maggio 2009



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE, il logo
Regolamento (CE) n. 765/2008, all. II



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: definizione di carattere generale (Dec. 768/08 CE, all. I, Capo R1)

“*marcatura CE*”: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

“*normativa comunitaria di armonizzazione*”: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE e l'armonizzazione tecnica

L'armonizzazione delle norme tecniche esistenti negli Stati membri è indispensabile per eliminare numerosi ostacoli agli scambi comunitari di merci. In passato, ogni Stato membro imponeva diverse specifiche tecniche ai prodotti industriali, ma le diverse normative tecniche nazionali ostacolavano inevitabilmente la libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico.

L'armonizzazione tecnica a livello europeo permette quindi di garantire una circolazione dei prodotti industriali veramente libera, pur garantendo un livello elevato di sicurezza ai consumatori e agli utenti di tali prodotti.

(fonte: www.europa.eu)



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE e l'armonizzazione tecnica

Le procedure armonizzate di valutazione della conformità dei prodotti industriali alle direttive di armonizzazione favoriscono l'immissione sul mercato europeo e contribuiscono alla realizzazione del mercato interno. La valutazione della conformità avviene in tappe che riguardano la fase di progettazione del prodotto e la fase della sua fabbricazione.

(fonte: www.europa.eu)



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: funzione di attestazione di conformità

Gli Stati membri non possono limitare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che hanno la marcatura "CE", tranne il caso in cui sia provata la non conformità del prodotto. La marcatura deve essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato europeo o messo in servizio.

(fonte: www.europa.eu)



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: funzione di attestazione di conformità

La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura di conformità da cui risulti che un prodotto è conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione. Tuttavia, si possono utilizzare altri marchi, purché contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non siano disciplinati dalla normativa comunitaria di armonizzazione.

(fonte: www.europa.eu)



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: funzione di attestazione di conformità

L'obbligo di apporre la marcatura CE si estende a tutti i prodotti menzionati nelle direttive per prodotto relative, per l'appunto, a specifici settori merceologici.

La marcatura CE non ha scopi commerciali, né costituisce un marchio di origine o che il prodotto è stato realizzato nella Comunità.

(fonte: www.europa.eu)



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

Oggi, la disciplina generale relativa alla marcatura CE è stabilita nella Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La suddetta decisione stabilisce una serie di procedure di valutazione della conformità dei prodotti ai requisiti essenziali fissati dalle direttive settoriali di armonizzazione tecnica.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

La Decisione n. 768/2008/CE prevede esplicitamente obblighi per:

- ❖ fabbricanti;
- ❖ rappresentanti autorizzati;
- ❖ importatori;
- ❖ distributori;
- ❖ stabilisce, inoltre, i moduli per la valutazione della conformità



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE e il Regolamento n. 765/2008/CE

Le disposizioni della Decisione n. 768/2008/CE dovranno essere lette congiuntamente al Regolamento n. 765/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Tale Regolamento, che entrerà in vigore il primo gennaio 2010, fissa un quadro complessivo di regole e principi in materia di accreditamento e vigilanza del mercato.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

Considerando n. 29

La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Le norme relative all'apposizione della marcatura CE, da applicare nella normativa comunitaria di armonizzazione che prevede l'impiego di tale marcatura, dovrebbero essere fissate nella presente decisione.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

Considerando n. 30

La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura di conformità da cui risulti che un prodotto è conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione. Tuttavia, si possono utilizzare altri marchi, purché contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non siano disciplinati dalla normativa comunitaria di armonizzazione.

Considerando n. 31

È indispensabile chiarire, sia per i fabbricanti che per gli utenti, che apponendo la marcatura CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

Avv. Marco Venturello



La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

Art. 1 Principi generali

1. I prodotti immessi sul mercato comunitario devono essere conformi a tutta la normativa applicabile.
2. All'atto dell'immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile.
3. Gli operatori economici hanno la responsabilità di garantire che tutte le informazioni che forniscono in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e conformi alle regole comunitarie applicabili.

Avv. Marco Venturello



La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

Art. 2 **Oggetto e ambito di applicazione**

La presente decisione stabilisce il quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento per l'elaborazione della normativa comunitaria di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti ("normativa comunitaria di armonizzazione").

[...]



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

Art. 3 **Livello di protezione degli interessi pubblici**

1. Per quanto riguarda la protezione degli interessi pubblici, la normativa comunitaria di armonizzazione si limita a stabilire le prescrizioni fondamentali che determinano il livello di tale protezione e formula tali prescrizioni in termini di risultati da raggiungere.

Qualora il ricorso alle prescrizioni fondamentali non sia possibile o appropriato, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un'adeguata protezione dei consumatori, della salute pubblica e dell'ambiente o di altri aspetti di protezione dell'interesse pubblico, la normativa comunitaria di armonizzazione in questione può stabilire specificazioni dettagliate.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

2. La normativa comunitaria di armonizzazione, qualora stabilisca prescrizioni fondamentali, prevede il ricorso alle norme armonizzate, adottate conformemente alla direttiva 98/34/CE, che esprimono tali prescrizioni in termini tecnici e che, da sole o insieme ad altre norme armonizzate, forniscono la presunzione di conformità a tali prescrizioni, pur mantenendo la possibilità di stabilire il livello di protezione mediante altri strumenti.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

Art. 4 Procedure di valutazione della conformità

1. Qualora la normativa comunitaria di armonizzazione prescriva la valutazione della conformità per un prodotto particolare, le procedure da utilizzare vanno scelte tra i moduli stabiliti e specificati nell'allegato II, conformemente ai criteri seguenti:

- a) adeguatezza del modulo al tipo di prodotto;
- b) natura dei rischi connessi al prodotto e misura in cui la valutazione della conformità corrisponde al tipo e al grado di rischio;
- c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell'allegato II [...];



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

[...]

4. Per i prodotti unici e le produzioni in piccola serie, le condizioni tecniche e amministrative relative alle procedure di valutazione della conformità sono alleggerite.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

Art. 5 Dichiarazione CE di conformità

Qualora la normativa comunitaria di armonizzazione prescriva una dichiarazione del fabbricante secondo cui la conformità di un prodotto alle prescrizioni è stata dimostrata ("dichiarazione CE di conformità"), la normativa dispone che sia elaborata un'unica dichiarazione per tutti gli atti comunitari applicabili al prodotto che contenga tutte le informazioni necessarie per identificare la normativa comunitaria di armonizzazione pertinente a cui la dichiarazione si riferisce e indichi i riferimenti di pubblicazione di detti atti.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

Art. 6 **Valutazione di conformità**

1. Qualora prescriva la valutazione della conformità, la normativa comunitaria di armonizzazione può prevedere che tale valutazione sia eseguita dalle autorità pubbliche, dai fabbricanti o dagli organismi notificati.
2. Qualora la normativa comunitaria di armonizzazione stabilisca che la valutazione della conformità sia eseguita dalle autorità pubbliche, la normativa prevede che gli organismi di valutazione della conformità da cui dipendono tali autorità per le valutazioni tecniche rispettino gli stessi criteri previsti dalla presente decisione per gli organismi notificati.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

All. I Art. R11 **Principi generali della marcatura CE**

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

All. I Art. R12 **Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE**

1. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura del prodotto non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento, se previsti a norma di legge.
2. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora un tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: la Decisione n. 768/2008/CE

4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni per le infrazioni, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni devono essere proporzionali alla gravità dell'infrazione e costituire un deterrente efficace contro l'uso improprio.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: il Regolamento (CE) n. 765/2008

CAPO IV

MARCATURA CE

Articolo 30

Principi generali della marcatura CE

1. La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: il Regolamento (CE) n. 765/2008

2. La marcatura CE, come presentata all'allegato II, è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti

3. Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: il Regolamento (CE) n. 765/2008

4. La marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'applicazione.

5. E' vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: il Regolamento (CE) n. 765/2008

6. Senza pregiudizio dell'articolo 41, gli Stati membri garantiscono l'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni appropriate contro l'uso improprio della marcatura. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l'uso improprio



Avv. Marco Venturello

La marcatura CE: il sistema dei moduli

Decisione 768/2008/CE Considerando n. 14

“E’ necessario offrire una selezione di procedure di valutazione della conformità chiare, trasparenti e coerenti, limitando le varianti possibili. La presente decisione fornisce una serie di moduli, consentendo al legislatore di scegliere tra una procedura più o meno severa, proporzionalmente al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto.”

Le procedure di valutazione della conformità ed i relativi moduli sono descritti nell'allegato II della Decisione 768/2008



Avv. Marco Venturello

Un esempio: il marchio UNI

Il marchio di conformità UNI per i prodotti è un marchio volontario registrato di proprietà dell'UNI che attesta quindi la conformità dei prodotti a cui si applica alle prescrizioni stabilite dalle norme UNI. Esso è basato sulle prove di tipo, sull'accettazione del sistema di controllo qualità del produttore e sulla sorveglianza della produzione attuata sia attraverso prove di controllo su esemplari prelevati in fabbrica e/o sul mercato sia attraverso la periodica verifica del sistema di controllo qualità del produttore.

(fonte: www.uni.com)



Avv. Marco Venturello

Un esempio: il marchio UNI

La certificazione volontaria in conformità a norme tecniche è suddivisa per:

- ❖ sistemi di gestione
- ❖ prodotti
- ❖ persone

Tali sistemi di certificazione sono tra di loro complementari e non alternativi. La certificazione dei sistemi di gestione copre gli aspetti di carattere organizzativo e gestionale relativi alle risorse e ai processi. La certificazione di prodotto copre gli aspetti di carattere più propriamente tecnico relativi al contenuto del prodotto, la certificazione delle persone garantisce la corretta realizzazione di processi di particolare criticità, per le quali la sola disponibilità di risorse strumentali e procedure operative può risultare non sufficiente.

(fonte: www.uni.com)



Avv. Marco Venturello

Attestazioni della qualità del prodotto: profili giurisprudenziali

- ❖ Corte di Cassazione, 19 giugno 2007, n. 14276
- ❖ Corte di Giustizia CE, 7 giugno 2007, n. C-80/06
- ❖ Corte di Cassazione, 22 maggio 2007 n. 11826
- ❖ Appello Milano, 18 marzo 2006
- ❖ Corte di Giustizia CE 8 settembre 2005, n. C-40/04



Avv. Marco Venturello

Attestazioni della qualità del prodotto: profili giurisprudenziali

- ❖ Corte di Cassazione, sez. III penale 4 giugno 2004
- ❖ Tribunale di Fermo, 7 dicembre 2001
- ❖ Tribunale di Modena, 14 maggio 1999 (ord.)
- ❖ Corte di Cassazione, 10 novembre 1994 n. 9387
- ❖ Corte di Cassazione, 21 novembre 1983 n. 6928
- ❖ AGCM, provv. n. 6721, del 17 dicembre 1998



Avv. Marco Venturello

Le diverse forme di registrazione del marchio

- Il marchio nazionale (www.uibm.gov.it)
- Il marchio internazionale (www.wipo.org)
- Il marchio comunitario (<http://oami.europa.eu>)
- Il marchio nazionale estero



Avv. Marco Venturello

La proprietà industriale

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale

Art. 1 *Diritti di proprietà industriale*

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.



Avv. Marco Venturello

Il marchio: la funzione distintiva

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale

Art. 7 Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto e della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese



Avv. Marco Venturello

Il marchio collettivo: la funzione di garanzia

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale

Art. 11 Marchio collettivo

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.



Avv. Marco Venturello

Le indicazioni geografiche e denominazioni d'origine

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale

Art. 29 *Oggetto della tutela*

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.



Avv. Marco Venturello

Le indicazioni geografiche e denominazioni d'origine

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale

Art. 30 *Tutela*

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.



Avv. Marco Venturello

Le indicazioni geografiche e denominazioni d'origine

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 *Codice della proprietà industriale*

Art. 30 Tutela

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.



Avv. Marco Venturello

Il “Made in Italy”

- ❖ Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004)
- ❖ D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80
(Legge sulla competitività)
- ❖ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
- ❖ Decreto 7 aprile 2008, n. 83 del Ministero dello sviluppo economico
- ❖ Decreto 10 luglio 2008, del Ministero dello sviluppo economico
- ❖ Decreto 1 agosto 2008, del Ministero dello sviluppo economico



Avv. Marco Venturello

Il “Made in Italy”

Articolo 4, comma 49, Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) e successive modifiche:

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 571 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «*made in Italy*» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;



Avv. Marco Venturello

Il “Made in Italy”

costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.

Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.



Avv. Marco Venturello

Il “Made in Italy”

La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quanto altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «*made in Italy*».



Avv. Marco Venturello

Il “Made in Italy”

Art. 517 c.p.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.



Avv. Marco Venturello

Il “Made in Italy”

- ❖ Corte di Cassazione, terza sezione penale, 15 marzo 2007
- ❖ Corte di Cassazione, terza sezione penale, 20 gennaio 2006
- ❖ Corte di Cassazione, terza sezione penale, 23 settembre 2005
- ❖ Corte di Cassazione, terza sezione penale, 19 aprile 2005
- ❖ Corte di Cassazione, terza sezione penale, 14 aprile 2005
- ❖ Corte di Cassazione, terza sezione penale, 17 febbraio 2005
- ❖ Corte di Cassazione, terza sezione penale, 2 febbraio 2005
- ❖ Corte di Cassazione, terza sezione penale, 21 ottobre 2004

Avv. Marco Venturello



Avv. Marco Venturello

(ha collaborato il Dott. Davide Ajello)

Via Vittorio Amedeo II n. 17, Torino

Tel. 011 5185831

Fax 011 5185850

E-mail marco.venturello@sleuresis.it

Sito Internet www.sleuresis.it

Avv. Marco Venturello

